

**Legge regionale 3 marzo 1987, n. 7 (BUR n. 14/1987)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12
DICEMBRE 1984, N. 60 CONCERNENTE "DISCIPLINA PER
L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"**

Articolo unico

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 è così sostituito:

"Con lo stesso decreto sono nominati i componenti supplenti che partecipano alle sedute della Commissione nel caso di assenza dei titolari, salvo che per il Sindaco e per il Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari la cui sostituzione sarà regolata dalle norme concernenti i rispettivi ordinamenti.".